

## LETTERA APERTA AI TITOLARI DI CED

### *Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 11545 del 2012*

Carissimo Titolare di CED,

la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 11545 del 2012 non introduce nulla di nuovo nel panorama normativo inerente l'attività di assistenza fiscale.

Il CED è sicuramente **impresa** e il suo titolare è sicuramente imprenditore, e a nostro avviso, dovrebbe considerarsi orgogliosamente **imprenditore**, evitando vane scorciatoie, che rendono ambiguo il rapporto con la sua clientela. I CED nostri associati hanno già da lungo tempo risolto il problema, che presenta variegata soluzioni, fino ad arrivare all'acquisizione dell'agognato **requisito**.

**ASSOCED** ormai da 25 anni, tutela la dignità dei centri elaborazione dati e li guida nella corretta gestione dei rapporti con il cliente/contribuente.

La recente Sentenza della Corte di Cassazione, ahi noi, non è un'improvvisa sciagura; la scure dell'**esercizio abusivo della professione** incombe da sempre inesorabile sull'attività del CED, se non si adottano soluzioni chiare e giuridicamente sostenibili.

Il rischio di incorrere nel penale esiste da quando esistono gli Ordini. La Costituzione impone infatti una netta **distinzione tra professionista e imprenditore**, e in questo contesto normativo la Sentenza in questione non cambia nulla, semmai ci risveglia da un torpore che ha ingenerato prassi fuorvianti. "Qualcuno" ostacola, in maniera faziosa, il titolare di CED nel processo di comprensione dei propri diritti, o addirittura gioca sulla sua non-conoscenza per imporgli comportamenti il più delle volte illeciti. A questo "qualcuno" evidentemente interessa più la clientela del CED, piuttosto che la soluzione dei problemi del suo Titolare.

ASSOCED nasce alla fine degli anni '80 proprio per evitare **sudditanze pericolose** e conseguenze negative per il Titolare di CED.

ASSOCED nasce soprattutto per educare ed orientare i comportamenti degli associati verso il rafforzamento del rapporto con la clientela.

L'attualità dell'argomento ci impone di pubblicare quanto prima nell'area riservata agli associati una sorta di **decalogo** per evitare che i nostri iscritti possano incorrere in malintesi con i propri clienti e in sudditanze pericolose.

Nel frattempo riportiamo alcuni elementi che già possono aiutare il Titolare di CED a comprendere i principi normativi e giuridici che sottendono allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei centri elaborazione dati:

1. **Esplicitare la propria condizione imprenditoriale** rappresenta il principio cardine per ricondurre il rapporto con il proprio cliente all'interno di un sistema trasparente e normativamente corretto. La fatturazione effettuata dai CED dovrà quindi evidenziare che l'attività svolta è di natura amministrativa e di servizio, e non dovrà in nessun caso essere confusa con una parcella professionale.

2. Il titolare di CED ha in sé un forte il **bisogno di autonomia** e di acquisizione di un **requisito** giuridicamente sostenibile da affiancare alla sua competenza. Diversamente il Titolare di CED sarà sempre costretto a celare qualcosa al proprio cliente e a cercare collaborazioni con consulenti del lavoro, commercialisti, fantomatiche associazioni che non rappresentano nessuno o Caf aventi una politica di sviluppo commerciale in antitesi alla loro natura sindacale. La collaborazione **professionista - CED** è di per sé un patto leonino e per sua natura impossibile, a meno che il CED non consideri il professionista il **proprio cliente** al quale fatturare la propria attività di servizio (attività di *outsourcing*).
3. Il più delle volte l'**Intermediario Fiscale** viene confuso con l'**abilitato all'invio telematico**, tanto che nella prassi, con la locuzione "*intermediario fiscale*" si intendono entrambi. Il CED è tra i soggetti che possono essere abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni dei propri clienti mentre non possono essere intermediari fiscali in quanto non autorizzati all'apposizione del visto di conformità e all'asseverazione. Il Titolare di CED può quindi chiedere agli uffici preposti la chiave Entratel, la quale deve essere prontamente concessa, in quanto la trasmissione telematica delle dichiarazioni non è attività professionale bensì **attività amministrativa** di semplice "postalizzazione".
4. L'apposizione del **visti di conformità** e l'**asseverazione** delle dichiarazioni possono essere effettuate esclusivamente da un **Intermediario Fiscale**, ovvero dal professionista o dal "Caf Impresa". **Attenzione:** l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione sono **attività professionali** e quindi l'invio telematico delle dichiarazioni vistate deve essere effettuato esclusivamente dall'intermediario fiscale che ha apposto il visto, e non dall'abilitato all'invio telematico.
5. L'**Associazione di Categoria** è soggetto di diritto previsto dall'art.39 della Costituzione, e si definisce "maggiormente rappresentativa" quanto rispetta i requisiti di Legge previsti. Dal punto di vista giuridico e sostanziale l'Associazione di Categoria rappresenta l'estensione dell'imprenditore che vi si associa. In questo senso ASSOCED rappresenta l'estensione del CED nello svolgimento della sua attività. Utilizzando le strutture di servizio di ASSOCED, ivi compresi i Caf da essa costituiti, non vi è rischio di perdita del proprio cliente, dovuto alla migrazione verso altre strutture o professionisti, in quanto i servizi associativi sono riconducibili sempre e solo al CED iscritto.
6. La presa di coscienza della propria imprenditorialità e della propria rappresentatività in ambito consulenziale deve portare il CED verso l'**adesione ad ASSOCED, sua naturale estensione**.

Con la speranza di aver fornito interessanti spunti di riflessione, colgo l'occasione per ringraziare in primis i Soci, augurandomi nel contempo di poter dare quanto prima un cordiale benvenuto ai nuovi Soci che intendono, con la loro adesione, rafforzare ancor più la rappresentatività di ASSOCED.

Fausto Perazzolo Marra  
Presidente ASSOCED

